



UNIONE MONTANA VALBRENTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 (MOBILITA' VOLONTARIA)

Art. 1) Verifica preliminare

Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, viene attivata la procedura di mobilità volontaria. L'adempimento dell'obbligo avviene attraverso la pubblicazione di un "avviso di mobilità".

Art. 2) Individuazione del fabbisogno

Il numero, il profilo, l'inquadramento, le tipologie dei lavoratori che l'Unione Montana assume tramite mobilità volontaria sono annualmente fissati dalla Giunta nell'ambito della programmazione del fabbisogno personale.

Art. 3) Pubblicità dell'avviso

Il competente servizio dell'Unione Montana emana un bando di mobilità che è pubblicizzato sul sito internet dell'Ente stesso e con eventuali altri idonei strumenti di pubblicizzazione per almeno 30 gg.

Art. 4) Domanda

Nella domanda di mobilità devono essere indicati: i dati personali, la pubblica amministrazione alle cui dipendenze si lavora a tempo indeterminato, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l'anzianità di servizio, i titoli di studio posseduti ed il curriculum formativo – professionale – prestazionale del candidato. Le domande di mobilità pervenute sono esaminate da parte del servizio personale, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo al candidato eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Il servizio personale effettua, qualora lo ritenga opportuno, controlli, anche a campione, su quanto dichiarato in domanda.

Art. 5) Selezione

L'amministrazione sottoporrà i candidati alla mobilità volontaria ad un colloquio a seconda del profilo professionale di destinazione. Il colloquio sarà svolto da una Commissione composta da tre componenti: il Segretario o Suo delegato, il Responsabile dell'Area di

assegnazione del dipendente o Suo delegato, altro dipendente dell'Unione Montana, individuato dal Segretario.

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima da valutarsi globalmente secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- esiti del colloquio;
- servizio prestato nel Servizio corrispondente al posto da coprire;
- curriculum formativo – professionale del candidato;
- eventuali provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente la data di pubblicizzazione del bando di mobilità;
- esito della valutazione delle prestazioni rese, secondo il sistema di valutazione in vigore nell'ente di provenienza, nel biennio precedente la data di pubblicizzazione del bando di mobilità;
- motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali);
- età, preferendo il più giovane.

Qualora l'esito della selezione sia positivo, al termine della procedura, il trasferimento è disposto previo parere favorevole del Responsabile dell'Area di assegnazione che deve essere espresso nell'ambito della Commissione.

Art 6) Requisiti

Nell'atto di programmazione del fabbisogno o nell'atto di gestione con cui è approvato l'avviso di mobilità, sono individuati i seguenti requisiti, il cui possesso viene richiesto per la presentazione della domanda:

- presenza già in fase di domanda del parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza;
- eventuali limiti di età;
- eventuali limiti alla eventuale progressione orizzontale posseduta;
- eventuali precisazioni in ordine all'orario di lavoro.

Art. 7) Esito della procedura

La procedura di selezione di cui all'art. 5 può concludersi con esito negativo, senza l'assunzione di alcuno dei richiedenti, a seguito di motivata decisione della Commissione incaricata. L'Amministrazione darà quindi seguito alle ordinarie procedure di reclutamento di cui agli artt. 34-bis e 35 del D. Lgs. 165/2001.